



REGIONE EMILIA ROMAGNA
 PROVINCIA DI PARMA
 COMUNE DI BORGHO VAL DI TARO




PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
 DEL PARCO EOLICO
 "MONTE CROCE DI FERRO"

Potenza complessiva 30 MW

PROGETTO DEFINITIVO

DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE
 INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI



RP-R.1

RELAZIONE PAESAGGISTICA
 INTERFERENZE CON I
 BENI PAESAGGISTICI

COMMITTENTE

**BORGOTARO
 WIND**

**Piazza del Grano 3
 39100 Bolzano, Italia**

GRUPPO DI LAVORO

Ing. GIUSEPPE STEFANINI: progettista opere civili, idrauliche e calcoli strutturali

Ing. PIETRO RICCIARDINI (GEOTECH srl): progettista opere elettriche e sottostazione

Ing. GIULIO BARTOLI, Dott. Geol. STEFANO MANTOVANI (MMA srl): SIA, studi paesaggistici, relazioni specialistiche, studio geologico geotecnico, studio di impatto acustico, simulazioni fotografiche

Dott.ssa. MARIA GRAZIA LISENO (NOSTOI srl): studio archeologico

Prof. DINO SCARAVELLI (Coop. ST.E.R.N.A.): relazione faunistica, piano di monitoraggio faunistico, avifaunistico e chiroterteri, relazione floristico-vegetazionale

Arch. LUCIANO SERCHIA: consulente paesaggistico

Arch. STEFANO BOTTI (ABACUS sas) geom. CESARE SCHIATTI (STUDIO ARCO srl): rilievi aerofotogrammetrici e GNSS, documentazioni fotografiche da drone e da terra

Arch. MATTEO MASCIA: modellazione tridimensionale e renderizzazione fotorealistica

Dott. ENRICO CIRCELLI: consulenza micologica

Dott. Forestale FRANCESCO MARIOTTI: progettista interventi forestali compensativi

SCALA:

FIRME



Giulio Bartoli



Stefano Mantovani

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
00	Prima emissione	Bertani	Mantovani	Piovatucci A.	Marzo 2022
01	Integrazione nota ARPAE SAC Parma Prof. n. 203102/2022 del 12/12/2022	Bertani	Mantovani	Piovatucci A.	Marzo 2023



REGIONE EMILIA ROMAGNA

Comune di Borgo Val di Taro (Parma)

BORGOTAROWIND

Borgotaro Wind Srl

Piazza del Grano 3, Bolzano, P.IVA e Cod. Fisc. 03127880213

**PROGETTO DEL
PARCO EOLICO “MONTE CROCE DI FERRO”,
DELLE OPERE CONNESSE E
DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI**

RP-R.1 RELAZIONE PAESAGGISTICA

Interferenze con i beni paesaggistici

Revisione 01 d.d. marzo 2023



INDICE

1	Premessa	3
2	Caratteristiche tipologiche del progetto	4
3	Il proponente	7
4	Inquadramento territoriale ed urbanistico dell'area di intervento	8
4.1	Quadro di riferimento programmatico	8
4.1.1	Pianificazione Regionale – Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) della Regione Emilia-Romagna	8
4.1.2	Pianificazione Provinciale – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Parma	9
4.1.3	Pianificazione Comunale – Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Borgo Val di Taro 14	
4.1.4	Rapporti con il progetto	16
4.2	Ricognizione dei beni paesaggistici (art. 134 D.lgs. 42/2004)	17
4.2.1	Rapporti con il progetto	18
5	Calcolo delle superfici di abbattimento	38
6	Conclusione	40



1 Premessa

Il presente elaborato è stato revisionato al fine di recepire le integrazioni richieste con nota prot. 203102/2022, trasmessa in data 12/12/2022, da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e nota prot. 8492/4.2, trasmessa in data 5/12/2022 e le richieste di modifica e integrazione richieste da SNAM SpA al punto 2:

Aerogeneratore BT2 – Tavola PA-Tav. 12.8:

L'asse dell'aerogeneratore è posizionato oltre la fascia di sicurezza/servitù ma la proiezione della pala ricade all'interno di detta fascia e quindi in condizioni inaccettabili. Per ricondurre nella condizione di cui all'installazione BT1 è necessario che il progetto venga aggiornato spostando la proiezione della pala oltre la fascia di sicurezza/servitù;

Il presente elaborato è stato altresì redatto tenendo in considerazione le modifiche progettuali introdotte rispetto alla proposta progettuale iniziale sottoposta ad iter procedurale di PAUR e che sono meglio descritte nell'elaborato RI-R.0 nelle premesse.

La presente relazione paesaggistica, redatta in conformità dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004 ed alle disposizioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (attuativo dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004), è relativa al progetto di realizzazione del parco eolico “Monte Croce di Ferro” situato in località Borgo Val di Taro costituito da 7 aerogeneratori tripala aventi potenza nominale massima di 6.1 MW, diametro massimo del rotore di 158 m ed altezza complessiva fuori terra di 200 m.

Il D.P.C.M. 12 dicembre 2005 disciplina i contenuti della relazione paesaggistica (tra i quali finalità e criteri di redazione) che, congiuntamente al progetto definitivo dell'intervento da realizzare, correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica. Tramite l'introduzione della Relazione Paesaggistica, il D.P.C.M. 12 dicembre 2005 si pone come obiettivo la realizzazione di una nuova politica di sviluppo del paesaggio-territorio attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni Centrali, soprattutto in riferimento agli interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio. Con l'introduzione del D.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” vengono definiti i contenuti della valutazione paesaggistica, con la finalità di valutare l'intervento in riferimento agli elementi di valore paesaggistico interferenti con esso, e le eventuali modificazioni su questi ultimi. Il paesaggio viene perciò assunto nella sua globalità, come elemento di collegamento tra beni storici, monumentali e delle sue caratteristiche storiche. Ai fini della tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, in modo da verificare la conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani paesistici ed in base alla compatibilità con i beni paesaggistici, è necessario valutare congiuntamente gli impatti diretti sul paesaggio e sui beni paesaggistici (con le relative modificazioni e trasformazioni) ed i conseguenti interventi di mitigazione e compensazione necessari per garantire il mantenimento della qualità paesaggistica ed ambientale collettiva nell'ambito di riferimento.

Come disposto nell'allegato 7 della parte II del D.lgs. 152/2006, la relazione paesaggistica è parte integrante dello studio di impatto ambientale (SIA) e deve contenere la descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti nell'ambito di riferimento, ovvero degli impatti del progetto su di essi con le eventuali trasformazioni e le misure di compensazione/mitigazione necessarie. I beni paesaggistici meritevoli di tutela e soggetti alle disposizioni precedentemente menzionate sono elencati negli artt. 136 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” e 142 “Aree tutelate per legge” del D.lgs. 42/2004. Nell'art. 136 vengono ricompresi:

- Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- Le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- Le bellezze panoramiche ed i punti di vista o di belvedere;



L'articolo 142 “Aree tutelate per legge” individua specifiche perimetrazioni entro le quali qualsiasi intervento deve essere compatibile con le caratteristiche ambientali-territoriali dell'ambito e deve essere corredato da opportune prescrizioni d'uso volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri distintivi di tali aree. Fra di esse l'articolo ricomprende:

- I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto n.1775 dell'11 dicembre 1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- Le montagne per la parte eccedenti i 1200 m s.l.m. per la catena appenninica;
- I territori coperti da foreste e da boschi, o percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2 commi 2 e 6 del D.lgs. 18 maggio 2001 n.227;
- Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- Le zone di interesse archeologico;

Vista la mancanza della tavola specializzata nello strumento di pianificazione provinciale e nel PRG del Comune di Borgo Val di Taro, i beni paesaggistici ambientali sopra elencati (art. 136-142 del D.lgs 152/2006) sono stati rappresentati in una tavola *ad hoc*, ricostruita utilizzando i file vettoriali di riferimento (costantemente aggiornati dalla Regione stessa) scaricabili dal geoportale della Regione Emilia-Romagna.

2 Caratteristiche tipologiche del progetto

Il progetto generale descritto nella presente relazione nasce dalla volontà della Società Proponente di realizzare un parco eolico per la produzione di energia elettrica denominato “Monte Croce di Ferro”, da costruire lungo il crinale omonimo posto nel territorio del comune di Borgo Val di Taro (PR).

L'impianto, proposto dalla società Borgotaro Wind S.r.l., sarà costituito da 7 aerogeneratori della potenza massima di 6,1 MW ove i singoli aerogeneratori saranno limitati a 4,2, 4,3 o 4,5 MW al fine di rispettare il vincolo della potenza massima di impianto di 30 MW sul punto di connessione alla RTN, in aderenza e nel rispetto della STMG ottenuta da Terna e accettata dalla scrivente società (elaborato AE-1_riservato). Da tali aerogeneratori, posti lungo una fascia di circa 2,3 km e compresi in un intervallo altimetrico di 135 m e collegati tra loro a gruppi in numero variabile da due a tre, l'energia elettrica prodotta verrà convogliata tramite un cavidotto interrato al punto di raccolta e consegna (sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT) e successivamente alla futura stazione elettrica Terna, prevista sempre nel territorio comunale di Borgo Val di Taro.

Il sito di intervento si colloca in prossimità del confine con la Regione Toscana, coincidente in quella zona con il dislivello delle acque, e si sviluppa lungo il pendio Emiliano distanziandosi dalla linea di massima quota da un minimo di 90 m ad un massimo di 620 m.

Il progetto è il risultato di una serie di studi che hanno preso in considerazione numerosi fattori, quali l'anemologia, l'orografia e l'accessibilità del sito, con lo scopo di massimizzare il rendimento dei singoli aerogeneratori e dell'impianto nel suo complesso, attraverso l'utilizzo di software appositi, nel rispetto della normativa vigente.

Il tipo di aerogeneratore previsto per l'impianto in oggetto (aerogeneratore di progetto) è un aerogeneratore ad asse orizzontale con rotore tripala e una potenza massima di 6,1 MW, limitata a 4,2, 4,3 o 4,5 MW, le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate:

- rotore tripala a passo variabile, di diametro massimo pari a 158 m, posto sopravvento alla torre di sostegno, costituito da 3 pale generalmente in resina epossidica rinforzata con fibra di vetro e da mozzo rigido in acciaio;
- navicella in carpenteria metallica con carenatura in vetroresina e lamiera, in cui sono collocati il generatore elettrico, il moltiplicatore di giri, il trasformatore BT/MT e le apparecchiature idrauliche ed elettriche di comando e controllo;
- torre di sostegno tubolare troncoconica in acciaio, avente altezza fino all'asse del rotore pari a massimi 132 m;
- altezza complessiva massima fuori terra dell'aerogeneratore pari a 200,0 m;



- diametro massimo alla base del sostegno tubolare: 4,95 m;
- area spazzata massima: 19.607 mq.

La velocità del vento di avviamento (o velocità di cut-in) è la minima velocità alla quale la macchina inizia a ruotare ed è pari a 3,0 m/sec; una volta che la velocità del vento supera il valore corrispondente alla velocità di avviamento la potenza cresce al crescere della velocità del vento. La potenza cresce fino alla velocità nominale e poi si mantiene costante fino alla velocità di fuori servizio o di cut-out (25 m/sec); per ragioni di sicurezza, a partire dalla velocità nominale, la turbina si regola automaticamente e l'aerogeneratore fornirà la potenza nominale servendosi dei suoi meccanismi di controllo.

Le opere civili previste per la realizzazione del campo eolico sono di seguito elencate:

- viabilità interna: è costituita da una serie di strade e di piste di accesso, in parte esistenti e in parte di nuova realizzazione, che consentono di raggiungere agevolmente tutte le postazioni in cui verranno collocati gli aerogeneratori. La progettazione stradale è stata svolta tenendo conto del fatto che la movimentazione dei pezzi componenti l'aerogeneratore e delle gru necessarie per il loro montaggio richiede una geometria stradale avente le seguenti caratteristiche minime:
 - larghezza netta della pista 4,50 m
 - raggio minimo di curvatura 24,00 m
 - allargamento della pista in corrispondenza delle curve fino a 13 m totali
 - pendenza longitudinale massima 21%
 - raggio di curvatura minimo altimetrico 200,00 m

I rilevati stradali saranno realizzati utilizzando, per quanto possibile, il materiale presente in sito mediante stabilizzazione con calce per i rilevati e realizzazione di terre armate per il sostegno degli stessi. Dopo l'esecuzione della necessaria compattazione, verrà steso uno strato di geotessile, quindi verrà realizzata una fondazione in misto granulare dello spessore di 30 cm e infine uno strato superficiale di massiciata tipo A1-b D<30mm UNI 10006 dello spessore di 10 cm.

- piazzole provvisorie: sono state dimensionate per consentire il montaggio a terra del braccio della gru principale a mezzo di altre due gru di supporto. Una volta completate le fasi di montaggio degli aerogeneratori si provvederà a ripristinare le parti delle piazzole provvisorie non più necessarie ai fini dell'accesso alle zone più prossime all'aerogeneratore, che andranno a costituire le piazzole definitive. In alcuni casi il ripristino comporterà la rimozione delle opere realizzate con la reintroduzione dello stato ante-operam, in altri casi il ripristino prevederà il ricoprimento delle parti delle piazzole provvisorie non più necessarie con relativo rinverdimento. Anche per la realizzazione delle parti in rilevato delle piazzole provvisorie si privilegerà l'impiego di terreni provenienti dagli scavi stabilizzata con la calce e sostenuta con la per la realizzazione di terre armate. La pavimentazione delle piazzole provvisorie sarà realizzata con le stesse modalità previste per le strade costituenti la viabilità.
- piazzole definitive: saranno ricavate dalle piazzole provvisorie ripristinandone la parte non più necessaria in fase di esercizio; anche la pavimentazione delle piazzole provvisorie sarà costituita da uno strato di misto stabilizzato dello spessore minimo di 40 cm.
- opere di sostegno: la particolare morfologia del terreno, i vincoli imposti alla geometria stradale della viabilità di collegamento, l'opportunità di ridurre le dimensioni del sedime di occupazione delle opere di progetto rendono necessaria la realizzazione di significative opere d'arte, per lo più costituite da terre armate che assolveranno sia alla funzione di sostegno del rilevato stradale e dei rilevati costituenti le piazzole sia a quelle di stabilizzazione del fronte scavo nei tratti di strada in trincea e nelle parti di piazzola ricavate in scavo. Date le caratteristiche del terreno movimentato, che interesserà principalmente la coltre superficiale di natura argilloso-limosa, il materiale necessario per la realizzazione delle terre armate sarà prelevato direttamente in sito. Ove le condizioni lo rendono necessario, per



adeguare le strade comunali esistenti, verranno realizzati dei By-Pass e allargamenti a monte e a valle della sede viaria, intervenendo anche con soluzioni con paratie in micropali tirantate.

- opere di attraversamento e deviazione dei corsi d’acqua minori: la realizzazione della viabilità interna e delle piazzole presenterà alcune interferenze con la rete idrografica di 2° ordine (rii) e in casi più frequenti con quelle di 3° ordine (impluvi) della zona di intervento. Si prevede pertanto di realizzare un sistema di fossi di guardia e di tombini in modo da garantire una corretta regimazione delle acque intercettate dalle nuove opere ed il loro corretto convogliamento nella rete idrografica esistente. Nei punti di intersezione delle nuove opere, i corsi d’acqua intercettati risultano caratterizzati da bacini di estensione limitata, in quanto l’area d’intervento risulta situata in prossimità di una zona di crinale.
- opere di regimazione idraulica in adiacenza alle frane attive: trattasi di interventi di regimazione delle acque superficiali da attuarsi in prossimità dei principali corpi instabili, ubicati in adiacenza alla futura stazione elettrica Terna e all’area di cantiere. Saranno costituiti da fossi di guardia e tubi, per il convogliamento delle acque ai rii prossimi ai dissesti; tali interventi non interferiranno con i corpi di frana che non saranno interessati da interventi diretti ed avranno la funzione di impedire il ruscellamento e infiltrazione delle acque superficiali all’interno dei corpi di frana stessi.
- fondazioni degli aerogeneratori: le torri degli aerogeneratori saranno fissate ad un elemento circolare di base in acciaio, a sua volta annegato all’interno di una fondazione tronco-piramidale in conglomerato cementizio armato, progettata per resistere al peso proprio della struttura e alle sollecitazioni cinematiche provocate dai sismi e dal vento. Date le caratteristiche del terreno risultanti dalle indagini geologiche e geotecniche condotte sulle singole postazioni degli aerogeneratori, la fondazione sarà del tipo su pali di grande diametro in calcestruzzo armato. La dimensione del plinto sarà circolare con diametro di 24 m con n. 16 pali trivellati da 100 cm e lunghezza variabile da 15 a 27 m. L’altezza del plinto sarà variabile da 1,50 m a 4,35 m.
- elettrodotti interrati: al di sotto della viabilità interna al parco correranno i cavi di media tensione che trasmetteranno l’energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori alla sottostazione MT/AT e quindi alla rete elettrica nazionale. Lo scavo per l’alloggiamento del cavidotto, della profondità non inferiore a 1,30 m, sarà di larghezza variabile a seconda del numero di terne contenute; queste verranno collocate su uno strato di sabbia dello spessore di 10 cm, ricoperte con un ulteriore strato di sabbia di 30 cm, all’interno del quale troveranno posto anche il cavo in rame per la messa a terra, il cavo di comunicazione in fibra ottica per il sistema di controllo del parco (all’interno di un tubo in PVC del diametro di 50 mm) e uno o più elementi di resina a protezione dei cavi. La restante porzione dello scavo sarà riempita con materiale arido, all’interno del quale sarà collocato il nastro segnalatore. Il percorso del cavidotto verso la sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT seguirà, nel tratto che scende verso l’abitato di Borgo Val di Taro, il tracciato di vecchie strade interpoderali e comunali con un minimo impatto sulla viabilità ordinaria e senza interferenze con le zone boschive.
- sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT 30/132 kV: il collegamento alla RTN verrà realizzato mediante punto di raccolta ed elevazione 30/132 kV collegato in antenna a 132 kV alla futura stazione di smistamento a 132 kV della RTN nel Comune di Borgo Val di Taro (PR) da inserire in entra-esce sulle linee a 132 kV “Pontremoli RT – Borgotaro RT” e “Borgotaro RT – Berceto”. Progettualmente è previsto anche un collegamento provvisorio alla RTN: dal punto di vista elettrico la connessione avverrà tramite un cavo interrato a 132 kV in partenza dalla futura sottostazione MT/AT che, arrivato “al punto di consegna”, salirà in aereo tramite porta terminale aereo – cavo. Da qui la connessione, passando per il sezionatore, salirà con una calata dei conduttori aerei della linea a 132 kV “Pontremoli RT – Borgotaro RT” che in quel tratto ha le terne in parallelo. Tale sistema di inserimento su una linea esistente viene definito “T rigido”. La nuova sottostazione elettrica di trasformazione



verrà realizzata in un'area attualmente agricola posta all'esterno dell'abitato di Borgo Val di Taro e lungo il tratto della strada comunale ex S.S. 523; il profilo altimetrico del terreno porta a realizzare la superficie della nuova sottostazione elettrica di trasformazione con paratie di contenimento in pali di grande diametro e tiranti sub orizzontali. La disposizione sarà comunque in andamento con la superficie esistente e mitigata con l'inserimento di essenze arboree e sistemazioni a verde. L'accesso alla futura sottostazione elettrica di trasformazione, condiviso con quella della futura stazione elettrica di smistamento RTN, avverrà direttamente dalla strada comunale utilizzando un percorso interno esistente che sarà opportunamente adeguato. Il layout elettromeccanico della sottostazione utente è predisposto al fine di prevedere la possibilità di realizzare in futuro un condominio in conformità a quanto richiesto da Terna Spa in STMG.

- futura stazione di smistamento RTN a 132 kV: è prevista nel Comune di Borgo Val di Taro (PR) da inserire in entra-esce sulle linee a 132 kV “Pontremoli RT – Borgotaro RT” e “Borgotaro RT – Berceto”; questa futura stazione di smistamento provvederà così ad alimentare l'esistente cabina RFI di Borgotaro. La futura stazione Terna verrà realizzata nella stessa zona della sottostazione elettrica di trasformazione e ad essa adiacente, ma con dimensioni maggiori connesse con il posizionamento delle apparecchiature elettromeccaniche e il collegamento alla rete elettrica esistente. A monte verrà realizzata una paratia in pali e tiranti, in analogia a quelli previsti per la sottostazione elettrica di trasformazione, e a valle il terreno verrà raccordato con terre armate e scarpate stabili in modo da adeguarsi alla morfologia esistente. Verranno previste anche in questo caso mitigazioni ambientali con l'inserimento di essenze arboree e sistemazioni a verde.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati progettuali del progetto definitivo.

3 Il proponente

La società Borgotaro Wind S.r.l. è una società del Gruppo Fri-EI, con sede in Bolzano, Piazza del Grano n°3, partita IVA e C.F. n. 03127880213, numero REA BZ – 234429, finalizzata allo sviluppo del progetto eolico denominato “Monte Croce di Ferro” da realizzarsi nel territorio del comune di Borgo Val di Taro (PR). Il capitale sociale di Borgotaro Wind S.r.l. è posseduto per il 90% dalla società Fri-EI S.p.A. (posseduta al 100% da Fri-EI Green Power S.p.A.) e per il 10% dalla società Oppimitti Costruzioni S.r.l., con sede legale in Varsi (PR). Il socio di maggioranza assoluta e referente per l'iniziativa è, pertanto, riconducibile alla capogruppo Fri-EI Green Power S.p.A. che gestisce, direttamente o tramite proprie collegate e controllate, un portfolio di n. 33 impianti eolici nel territorio italiano, un parco eolico in Bulgaria ed uno in Spagna, per una capacità complessiva di ca. 950,55 MW, di cui 19,8 MW presenti nel comune di Albareto (PR) in Regione Emilia-Romagna. Fanno inoltre parte del Gruppo Fri-EI:

- n. 1 impianto a biomassa liquida della potenza di 74,8 MW detenuto al 50%;
- n. 1 impianto a biomassa solida della potenza di 18,7 MW detenuto al 100%;
- n. 15 impianti idroelettrici con una capacità totale di 24,05 MW.

Il Gruppo Fri-EI è anche attivo nel settore della produzione di energia elettrica da biogas prodotto da fermentazione anaerobica di prodotti agricoli. In particolare, il Gruppo, mediante la controllata Fri-EI Biogas Holding s.r.l., ha sviluppato e realizzato 25 impianti, con una capacità totale di circa 24,5 MW, divenendo leader italiano nel settore. Recentemente 21 dei 25 impianti, insieme alla controllata Fri-EI Biogas Holding, sono stati ceduti alla Ecofuel S.p.A., società controllata da ENI S.p.A..

Con la società Fri-EI Green House S.r.l. Società Agricola, il Gruppo è attivo anche nella produzione di pomodori mediante tecnologia idroponica in serre ipertecnologiche, segnatamente in Crevalcore (BO) ed in Ostellato (FE), che vengono riscaldate attraverso un processo virtuoso che recupera il calore e l'acqua calda prodotti dalle centrali elettriche adiacenti. In particolare, nel sito di Ostellato (FE) attualmente la produzione può contare già su circa 30 ha di serre. Tuttavia, il progetto complessivo è più ambizioso e prevede la prossima realizzazione di ulteriori 30 ha di serre idroponiche dotate di tecnologie innovative.



Sotto l'aspetto dei dati consolidati, relativi al 2020, la Fri-EI Green Power evidenzia un patrimonio netto di circa 457 m€ ed un flusso di cassa da attività operative pari a 124 m€. Anche il socio Oppimitti Costruzioni S.r.l. è già attivo nella produzione di energia elettrica da fonte eolica, mediante due propri impianti situati rispettivamente nel Comune di Tornolo (PR) e di Albareto (PR), per una potenza complessiva di 5,5 MW.

Inoltre, Oppimitti Costruzioni S.r.l. opera nel settore delle infrastrutture e delle opere pubbliche (strade, acquedotti, fognature, sistemazioni idraulico forestali) ed è dotato di una struttura tecnico operativa solida ed efficiente. Da oltre vent'anni ormai è presente sul territorio della provincia di Parma, nel settore dell'ecologia, con diverse attività orientate al conseguimento della massima qualità dell'ambiente e, nell'ottica della valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato, ha attivato un centro di recupero nel comune di Borgo Val di Taro (PR).

Si ritiene pertanto che il proponente, in base ai dati sopra esposti, disponga delle richieste capacità economiche, gestionali ed imprenditoriali necessarie per la costruzione e per la gestione dell'impianto eolico di cui trattasi.

4 Inquadramento territoriale ed urbanistico dell'area di intervento

Questo capitolo tratterà la ricognizione del territorio oggetto di intervento sia in riferimento alle previsioni ed alle disposizioni degli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti sia in riferimento alle sue caratteristiche paesaggistiche, naturali, storiche ed alle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135 del D.lgs. 42/2004.

4.1 Quadro di riferimento programmatico

Il presente quadro di riferimento programmatico è rivolto ad indagare gli aspetti conoscitivi ed i rapporti di coerenza tra gli interventi di progetto e gli strumenti programmatici regionali, provinciali, comunali e di settore vigenti, ovvero con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori stessi.

4.1.1 Pianificazione Regionale – Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) della Regione Emilia-Romagna

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) rappresenta lo strumento centrale della pianificazione e della programmazione territoriale a livello regionale, essendo parte tematica del Piano territoriale regionale (P.T.R.). Il P.T.P.R. è lo strumento di pianificazione attraverso il quale la Regione Emilia-Romagna disciplina l'assetto territoriale e le modalità di governo del territorio, le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio e di conservazione e salvaguardia dei valori paesaggistici, storico-culturali, culturali, naturali e morfologici-estetici del territorio Regionale. Il P.T.P.R. della Regione Emilia-Romagna è stato adottato nel 1989 e definitivamente approvato nel 1993. Nel 2015 la Regione ha predisposto l'inizio delle operazioni di adeguamento del P.T.P.R. al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il piano identifica come “paesaggio” le porzioni di territorio caratterizzate da tratti distintivi sotto l'aspetto naturalistico, storico-culturale o semplicemente identitario, assimilando anche la definizione stilata nella Convenzione Europea del Paesaggio (legge 14/2006) e definito come una porzione di territorio caratterizzata dall'unione fra fattori naturali ed umani. Le azioni e le scelte strategiche del Piano sono attuate attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento e la definizione di azioni di tutela e valorizzazione ambientale. Esse possono essere sia di natura descrittiva che propositiva. Il P.T.P.R. suddivide il territorio regionale in unità fisiografiche (costa, pianura, collina, montagna), in sistemi tematici (agricolo, boschivo, insediativo o costiero) ed in componenti insediative.

La zona oggetto di intervento rientra all'interno di due ambiti vincolati dal P.T.P.R. e definiti come “Sistema dei crinali” regolate dall'art. 9. e “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” regolate dall'art. 19 (Vedi Elaborato SIA-R1-Tav.1)

4.1.1.1 Articolo 9 “Sistema dei crinali”

Come disposto nel comma 3 dell'art. 9, nelle aree interne al “Sistema dei crinali” le seguenti infrastrutture possono essere realizzate previa previsione in strumenti di pianificazione nazionali, regionali ed infra-regionali o, in assenza, tramite un procedimento di valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti:

- Linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;



- Impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- Impianti a rete e puntuali per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- Sistemi tecnologici per il trasporto solido dell’energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- Impianti di risalita e piste specifiche;
- Percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

Secondo quanto contenuto nel comma 4 dello stesso articolo, la predisposizione negli strumenti di pianificazione non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l’approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia che abbiano valenza prettamente locale, in servizio alla popolazione di uno o due Comuni confinanti.

Come disposto inoltre dal comma 5, per le aree ad altezza superiore ai 1200 m possono essere esclusivamente realizzate, previa previsione negli strumenti di pianificazione o di programmazione regionali, nazionali e provinciali, interventi di nuova costruzione di rifugi, bivacchi, strutture per l’alpeggio, percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.

Nel comma 8 dello stesso articolo vengono contenute le disposizioni riguardanti l’utilizzo dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada. Il comma specifico cita come:” L’uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l’esecuzione, l’esercizio, l’approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità [...]”.

4.1.1.2 Articolo 19 “Zone di particolare interesse paesaggistico”

Analogamente a quanto contenuto nel comma 3 dell’art. 9 del P.T.P.R., nelle aree interne alle “Zone di particolare interesse paesaggistico” le seguenti attrezzature

- Linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- Impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- Impianti per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- Sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o semilavorati;
- Impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- Opere temporanee per l’attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse solo se previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali o, in assenza di tali strumenti, previa verifica di compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’ambito territoriale interessato. Anche per il presente articolo, la realizzazione di strade e di sistemi di trasporto dell’energia che abbiano rilevanza esclusivamente locale possono essere realizzate anche senza la loro previsione in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali e nazionali.

Nel comma 10 dello stesso articolo sono contenute le disposizioni riguardanti l’utilizzo dei percorsi fuori strada. Analogamente a quanto disposto per le aree interne al “Sistema dei Crinali”, nelle “Zone di particolare interesse paesaggistico” l’uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada è consentito esclusivamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali e per l’esecuzione, l’esercizio, l’approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità.

4.1.2 Pianificazione Provinciale – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Parma

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce il quadro di riferimento per le politiche territoriali locali rappresentando il principale strumento a disposizione della comunità provinciale per il governo del territorio. I P.T.C.P. sono strumenti di pianificazione che ogni provincia è tenuta ad attuare, in considerazione e nel rispetto della pianificazione regionale. Essi definiscono le strategie per lo sviluppo territoriale a livello sovra-locale e definiscono le possibili azioni di riferimento per la pianificazione comunale. La flessibilità e l’adeguatezza sono due caratteristiche



fondamentali per il P.T.C.P., esso infatti è soggetto ad un costante processo di aggiornamento ed adeguamento alle varie leggi di settore ed alla pianificazione d’area vasta. In questo capitolo verranno riportate in maniera dettagliate le varie cartografie interessanti il sito di intervento, descrivendo accuratamente vincoli, tutele e prescrizioni gravanti sull’area.

4.1.2.1 Tavola C.4 “Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa”

La Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa evidenzia i principali fattori di rischio potenziale e gli interventi di difesa ambientale previsti a livello provinciale. In particolare, la tavola descrive le seguenti fonti di rischio:

- Rischio idrogeologico (abitati da consolidare, da trasferire ecc.);
- Rischio idraulico (aree a rischio idraulico elevato);
- Rischio inquinamento acquiferi principali (aree di ricarica diretta della falda, nelle quali attività o sversamenti accidentali potrebbero compromettere con la fruibilità della risorsa stessa);
- Rischio sismico (Comuni dichiarati sismici o a rischio sismico);
- Rischio elevato da attività antropiche (Comuni dichiarati ad elevato grado di rischio ambientale o a rischio incidente rilevante, siti da bonificare, discariche non controllate ecc.)

La tavola permette di verificare a priori la validità degli interventi di progetto, ponendosi quale quadro conoscitivo per la realizzazione di un’intesa fra i diversi livello istituzionali interessati. Come stabilito dagli artt. 57 del D.lgs 112/98 e 21 della L.R. 20/2000, il P.T.C.P. può infatti assumere valore ed effetti dei piani settoriali in materia di tutela ambientale e di uso del territorio, e quindi proporre interventi atti alla difesa ed alla valorizzazione del territorio.




Figura 4-1 Stralcio da tavola C.4 P.T.C.P.

La zona di intervento, contrassegnata dall’apposito simbolo nella tavola C.4 (Figura 4-1) risulta adatta per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. L’intervento di progetto risulta perciò previsto nello strumento di pianificazione e programmazione provinciale.



4.1.2.2 Tavola C.7 – “Ambiti di valorizzazione dei Beni Storico Testimoniali: Insediamenti urbani e Zone di interesse storico”

La tavola C.7 “Ambiti di valorizzazione dei Beni Storico Testimoniali: Insediamenti urbani e Zone di interesse storico” rappresenta i principali beni culturali di interesse storico-testimoniale all’interno del contesto provinciale. Fra di essi la tavola distingue:

- Strade di impianto romano, medievale o ducale
- Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche;
- Comunali.

L’intervento di progetto rientra quasi completamente all’interno della Comunalità di Pontolo mentre la sola piazzola di cantiere dell’aerogeneratore BT2 si posiziona parzialmente fra la Comunalità di Pontolo e la Comunalità di Valdena (Vedi Elaborato SIA-R1-Tav.7). Le 2 rientrano fra le zone di interesse storico-testimoniale definite dalla tavola C.7 del P.T.C.P. Tali aree vengono disciplinate dall’art. 18 del P.T.C.P. “Zone di interesse storico-testimoniale: usi civici e bonifiche storiche”. Secondo il comma 2 di tale articolo, qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture tecnologiche di rilevanza non locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali. Essendo quindi l’intervento di progetto previsto dalla tavola C.4 del P.T.C.P., esso è ivi realizzabile.

4.1.2.3 Tavola C.8 – “Ambiti di gestione unitaria del paesaggio”

La tavola C.8 – “Ambiti di gestione unitaria del paesaggio” identifica dieci unità del paesaggio, con le loro sub-articolazioni, all’interno del territorio provinciale. Essa deriva dalla sovrapposizione fra le unità di paesaggio geomorfologiche e le unità di paesaggio storico-insediative. L’intervento di progetto si inserisce quasi esclusivamente nel contesto territoriale dell’unità di gestione del paesaggio denominata “Dorsale Appenninica” (unità numero 10 nella tavola C.8 “Ambiti di Gestione Unitaria del Paesaggio del P.T.C.P.), a cui si farà riferimento per la redazione della presente relazione paesaggistica. Esclusivamente la parte terminale del cavidotto interrato MT ricade nell’unità di paesaggio numero 10, denominata “Piana di Borgotaro” (unità numero 9.3 nella tavola C.8 “Ambiti di gestione unitaria del paesaggio” del P.T.C.P. della Provincia di Parma”). Si evidenzia inoltre come le aree in oggetto non ricadono, neppure parzialmente, all’interno di siti della Rete Natura 2000 o in altre aree naturali protette disciplinate dalla normativa italiana. L’unità di gestione del paesaggio “Dorsale Appenninica” è caratterizzata da un’area complessiva di 15094 ha. Dal punto di vista litologico superficiale è prevalentemente costituita da terreni tendenzialmente argillosi e limosi e/o sabbiosi, con strati calcareo-marnosi, arenacei e ofioliti sub-affioranti e/o affioranti. Le pendenze medie si attestano sul 25% con valori maggiori in vicinanza del crinale appenninico. Il drenaggio superficiale risulta abbastanza prevalente, favorito dalla natura dei terreni e dalle pendenze nell’ambito di riferimento. Per quanto riguarda gli elementi biologici, il bosco domina la superficie dell’unità, costituito prevalentemente da faggete allo stato ceduo, oppure impianti di conifere a pini e abeti. Al bosco si alternano sporadicamente presenze di pascoli e brughiere alte. Le attività agricole risultano invece prettamente limitate, con presenza quasi esclusiva in vicinanza dei centri abitati presenti nell’area. La principale viabilità storica è costituita dalla S.P. 665 Massese, mentre i tratti presenti della Viabilità Panoramica sono quelli da Rigoso al Passo del Lagastrello (1500 km), da Cancelli a Lagoni (1000 km), da Località Monte Bastia a Prato Spilla (3000 km) e da Basilica a Località Calcinare (5000 km).

La vicina unità di paesaggio numero 9.3 “Piana di Borgotaro” è costituita ugualmente da terreni prevalentemente argilloso-limosi più o meno affioranti, sino ad arenaceo calcarei. Il territorio del Comune di Borgo Val di Taro si presenta invece aspro ed accidentato, solcato da numerosi torrenti che scavano profonde forre sovrastate da pareti rocciose strapiombanti. A nord del capoluogo si trovano i punti di maggiore altitudine, costituiti dai monti Barigazzo (1284 m s.l.m.), La Taglia (1231 m s.l.m.) e Arsone (1176 m s.l.m.). Essi sono costituiti da un’unica grande formazione di arenarie, dette di Ranzano, risalenti all’Oligocene.

Nei pressi del centro abitato di Borgo Val di Taro la morfologia del territorio si fa più dolce, costituita da colline di argille scagliose e marne. Viste le caratteristiche morfologiche, all’interno dell’unità la presenza insediativa ed infrastrutturale è prevalentemente disuniforme, con le maggiori urbanizzazioni situate nelle aree di fondovalle, sia in termini di abitati che di infrastrutture viarie ed infrastrutturali. L’insediamento umano si spinge comunque fin oltre il limite morfologico della zona di



crinale, creando tutt'ora una diffusione degli insediamenti molto discontinua, legata alla presenza di corridoi di transito ed all'utilizzo di aree a minor asprezza morfologica. Testimonianza del sistema insediativo passato sono i numerosi fortificati, giunti fino a noi in buono stato di conservazione.

Il patrimonio storico-architettonico di Borgo Val di Taro è costituito da: la seicentesca parrocchia di Sant'Antonino, la chiesa di San Domenico risalente alla metà del 1400, i palazzi Bertucci (del diciottesimo secolo), Boveri (diciassettesimo secolo) e Manara, il loggiato Cieli, le case Cassio, Moglia e Picenardi. Il borgo ha inoltre conservato l'antica pianta rettangolare, con resti di mura del castello trecentesco.

Le attività agricole risultano prettamente limitate, con presenza quasi esclusiva in vicinanza dei centri abitati dell'area. Ove le pendenze sono sfavorevoli all'agricoltura, il territorio ha mantenuto la sua naturalità originaria, costituita anch'essa prevalentemente da boschi, pioppeti e prati incolti e cespugliati.

4.1.2.4 Tavola C.1 – “Tutela Ambientale, Paesistica e Storico – Culturale”

La “Carta della tutela ambientale, paesistica e storico-culturale” è il risultato di una serie di studi infra-settoriali ricomprendenti diversi approfondimenti tematici: analisi idrauliche per la definizione delle fasce fluviali, verifica delle zone di tutela individuate nel P.T.P.R., approfondimento della carta di vulnerabilità degli acquiferi, individuazione degli elementi di interesse paesaggistico, ambientale, storico, archeologico e testimoniale.

In particolare, la carta riguarda tre principali aree tematiche:

- Zone di tutela di laghi, corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei (invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, fasce fluviali, zone di tutela dei corpi idrici sotterranei);
- Zone ed elementi di interesse paesaggistico-ambientale (zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, zone di tutela naturalistica, dossi, calanchi meritevoli di tutela);
- Zone ed elementi di specifico interesse storico, archeologico e testimoniale (aree di accertata consistenza archeologica, zone di tutela della struttura centuriata, elementi della centuriazione, bonifiche storiche).

Le norme di riferimento disciplinanti i vari tematismi ed i vincoli ricompresi nella cartografia devono essere fortemente considerate nella fase progettuale dell'intervento, in quanto direttamente vincolanti sulla fattibilità del progetto.

Dall'osservazione della tavola C.1.15 “Tutela Ambientale, Paesistica e Storico – Culturale” del P.T.C.P. (vedi Elaborato SIA-R1-Tav.2), il sito di intervento ricade all'interno di un ambito definito come “Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale” regolamentata dall'art. 14 del P.T.C.P.

Secondo il comma 3 di tale articolo, nelle aree riferibili alle “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” possono essere realizzate le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) Linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) Impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) Impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) Sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e impianti di produzione di energia da fonti alternative individuati nella tavola C.4;
- e) Impianti di risalita e pisce sciistiche nelle zone di montagna;
- f) Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

Gli interventi e le infrastrutture sopra riportate sono realizzabili qualora previsti in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali. Come visto nel capitolo 4.1.2.1, l'intervento di progetto è previsto nella tavola C.4 del P.T.C.P. Detti progetti dovranno comunque essere assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale qualora previsti e secondo le disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Come disposto invece nel comma 4, la subordinazione nello strumento pianificatorio provinciale (fermo restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale) non è applicata per la realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui o per il trasporto dell'energia di rilevanza meramente locale, al servizio della popolazione di non più di due Comuni confinanti. Ulteriormente secondo il comma d) dell'articolo 14, nelle aree rientranti all'interno delle “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” sono comunque consentiti interventi di realizzazione di



infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni e di opere di difesa idraulica nel rispetto dell’ambito paesaggistico e territoriale presente.

4.1.2.5 Tavola C.3 – “Carta Forestale”

La Tavola C.3 “Carta Forestale” del P.T.C.P. della Provincia di Parma è una carta tematica con funzioni di tutela naturalistica, protezione idrogeologica, ricerca scientifica e di pianificazione di settore. Essa rappresenta i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale ed i terreni privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi dal fuoco o colpiti da altri interventi antropici distruttivi (*Vedi Elaborato SIA-R1-Tav.4*). L’articolo 10 comma 6 delle norme di attuazione del P.T.C.P. definisce gli interventi ammessi nei terreni evidenziati dalla carta forestale, fra i quali:

- Realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle predette opere;
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

Ulteriormente il comma 7 del predetto articolo dispone come:” Nelle formazioni forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica ed infrastrutturale, a condizione che le stesse siano espressamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.”

Nel comma 5 dell’articolo vengono contenute le disposizioni riguardanti l’utilizzo dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada interessati dal vincolo. In particolare, il punto a) cita:” L’utilizzo dei mezzi motorizzati in percorsi fuoristrada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l’esecuzione, l’esercizio, l’approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità.”.

4.1.2.6 Riepilogo Disposizioni Normative P.T.C.P.

Articolo	Descrizione	Tipologia di vincolo	Prescrizioni da seguire ed interventi realizzabili	Elaborati di riferimento
Art. 10	Sistema forestale e boschivo	Derogabile	-L’intervento è realizzabile in quanto opera di interesse pubblico di natura tecnologica ed infrastrutturale come stabilito dall’art.12 comma 1 del D.lgs. 387/2003; -Come disciplinato dall’art. 5 comma a delle NTA del P.T.C.P., è consentito l’utilizzo dei mezzi fuoristrada per l’esecuzione, l’esercizio e l’approvvigionamento di opere di pubblica utilità;	-Tavola C.3-15 -Tavola C.3-16
Art. 14	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	Derogabile	-L’intervento è realizzabile in quanto ricompreso fra i sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia ed impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili individuati dalla tavola C.4 del P.T.C.P.; -Strade e sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia di rilevanza locale sono sempre realizzabili ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale; -In tali aree sono sempre consentiti interventi di bonifica montana, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;	-Tavola C.1-15; -Tavola C.1-16; -Tavola C.4-2;
Art. 18	Zone di interesse storico-	Derogabile	-Intervento realizzabile in quanto previsto nel P.T.C.P.	-Tavola C.7-2



	testimoniale: usi civici e bonifiche storiche			
Art. 19	Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica e panoramica	Derogabile	-Intervento realizzabile in quanto non altera alcun aspetto della viabilità	-Tavola C.7-2 -Tavola C.8
Art. 21	Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata	Assoluto	-In tali aree saranno esclusivamente consentiti interventi volti alla manutenzione ed all'adeguamento delle strade esistenti con le eventuali opere di bonifica e regimazione delle acque, nonché la realizzazione del cavidotto interrato	-Tavola C.2 Sez. n.216100
Art. 22	Aree a pericolosità geomorfologica elevata	Assoluto	-In tali aree valgono le stesse disposizioni concernenti le aree a pericolosità geomorfologica molto elevata	-Tavola C.2 Sez. n.216100
Art. 22 bis	Aree a pericolosità geomorfologica moderata	Derogabile	-In tali aree possono essere realizzati interventi di completamento e di espansione di nuove edificazioni ed opere pubbliche, purché ne sia specificatamente motivata la necessità e previa verifica di compatibilità idrogeologica in relazione alle condizioni di dissesto esistenti o potenziali.	-Tavola C.2 Sez. n.216100

4.1.3 Pianificazione Comunale – Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Borgo Val di Taro

Il Piano Regolatore Generale è lo strumento urbanistico che disciplina le destinazioni d'uso e regola l'attività edilizia all'interno dell'intero contesto Comunale, in rapporto alle esigenze di sviluppo economico, sociale e demografico della comunità. Il P.R.G. individua per le diverse parti del territorio comunale le varie destinazioni d'uso, le attività ammissibili e gli interventi edilizi previsti. Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Borgo Val di Taro è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 589 del 22 aprile 1997 e successive varianti del 15/05/2000 e del 30/08/2008 (Vedi Elaborato SIA-R1- Tav.7). Come descritto nell'art. 8 comma 1 del P.T.C.P., gli strumenti di pianificazione comunale devono fungere da strumento di attuazione delle disposizioni del P.T.C.P. Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del P.T.C.P. "Rapporti con la pianificazione comunale", gli strumenti di pianificazione comunale devono specificare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni dello strumento provinciale, adeguandosi con apposite varianti parziali, secondo le modalità e tempistiche stabilite dal P.T.C.P. stesso. Nel comma 5 dello stesso articolo viene infine disposto come: "I Comuni provvedono infine a recepire, approfondire ed attuare i progetti di tutela e valorizzazione individuati dal presente Piano. I Comuni possono inoltre elaborare ed attuare ulteriori progetti di tutela e valorizzazione, purché non in contrasto con le previsioni del P.T.C.P."

4.1.3.1 Zone agricole a diverse caratteristiche geo-morfologiche

Nello strumento urbanistico del Comune, in relazione alle caratteristiche morfologiche, idrogeologiche e geotecniche, le zone agricole vengono distinte in:

- Zone agricole normali;
- Zone agricole predisposte al dissesto;
- Zone agricole dissestate;
- Zone agricole ad elevata pendenza;
- Zone a pascolo;

4.1.3.2 Zone agricole a pascolo

Secondo la già menzionata distinzione, gli aerogeneratori di progetto rientrano all'interno di aree definite come "Zone agricole a pascolo", disciplinate dall'art. 47 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Borgo Val di Taro. Come descritto nel comma 7 dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti



rinnovabili possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Secondo quanto disposto nell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, gli aerogeneratori sono perciò localizzabili nelle aree definite “Zone a pascolo”, ricadenti secondo le disposizioni del P.R.G. vigente fra le Zone a destinazione agricola.

4.1.3.3 Zone agricole predisposte al dissesto

Ai sensi dell’art. 47 del P.R.G. del Comune di Borgo Val di Taro, in tali ambiti ogni intervento, sia per i nuovi fabbricati, richiede la predisposizione di un’apposita relazione geologico-geotecnica che specifichi le condizioni di fattibilità dell’intervento in funzione del cinematismo presente e le opere di sistemazione idrogeologiche necessarie. La propria individuazione del cinematismo viene condotta visionando la Carta del Dissesto (Tavola C.2) del P.T.C.P. della Provincia di Parma (aggiornata nel 2014 ed approvata nel 2016), rifacendosi inoltre alle disposizioni degli articoli 21, 22 e 22bis delle Norme Tecniche d’Attuazione del predetto strumento urbanistico e disciplinanti le aree a pericolosità geomorfologica moderata, elevata e molto elevata.

4.1.3.4 Aree a morfologica montana

Tali aree sono posizionate alle quote più elevate del territorio comunale, ricomprendendo il sistema dei crinali e l’insieme dei versanti dell’alto bacino del Taro. Attraverso un’analisi morfologica, geologica e vegetazionale, lo strumento urbanistico suddivide tali aree in:

- Zone dissestate;
- Zone interessate da frane in atto;
- Zone calanchive;
- Zone a rocce emergenti;
- Zone a forte pendenza;
- Zone a bosco di resinose;
- Zone a bosco ceduo, di latifoglie e di castagneti;
- Ambiti di pertinenza dei crinali;

In particolare, come disposto dall’art. 56 del P.R.G. del Comune di Borgo Val di Taro, nelle aree boscate sono permessi i seguenti interventi e le seguenti attività:

- La realizzazione di opere di difesa idrogeologica;
- Interventi di forestazione;
- Realizzazione di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale;
- L’attraversamento da parte di impianti a rete per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e della materia prima e/o dei semilavorati, di linee telefoniche di rilevanza locale e quando sia dettato da esigenze motivate e documentate.

Per le aree boscate valgono inoltre le disposizioni prescritte dall’art. 10 del P.T.C.P., riportate in capitolo 4.1.2.5.

4.1.3.5 Ambiti di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Tali aree vengono definite dal P.R.G. del Comune di Borgo Val di Taro come ambiti la cui delimitazione è determinata dalla coesistenza di particolari fattori di tipo paesistico, vegetazionale e geologico. La cosiddetta “Zona dei Crinali” e tutti gli aerogeneratori di progetto rientrano in tale perimetrazione. Gli ambiti di particolare interesse paesaggistico-ambientale vengono normati dall’art. 58 del P.R.G. In considerazione degli artt. 4 e 7 del P.T.C.P., per tali aree varranno infine le disposizioni del P.T.C.P. stesso, essendo tale Piano il mezzo attuativo del P.T.P.R., recependone vincoli e proposte ed individuandone gli approfondimenti e le specificazioni da prodursi a livello comunale.

4.1.3.6 Riepilogo normativa comunale

Articolo	Descrizione	Tipologia di vincolo	Prescrizioni da seguire ed interventi realizzabili	Elaborati di riferimento
47	Zone agricole a pascolo	Derogabile	L’art. 12 comma 7 del D.lgs. 387/2003 consente la realizzazione di impianti di	-Tavola 3.2 P.R.G. Borgo Val di Taro



			produzione di energia da fonti alternative in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti	
	Zone agricole normali	Derogabile	Valgono le stesse disposizioni per le zone agricole a pascolo	-Tavola 3.2 P.R.G. Borgo Val di Taro
	Zone agricole predisposte al dissesto	Derogabile	Vedi artt. 21, 22 e 22 bis del P.T.C.P.	-Tavola 3.2 P.R.G. Borgo Val di Taro -Tavola C.2 “Carta del dissesto” P.T.C.P. sez. 216100 e 216110
56	Zone a bosco ceduo, di latifoglie e di castagneti	Derogabile	Vedi art. 10 del P.T.C.P.	-Tavola 3.2 P.R.G. Borgo Val di Taro -Tavola C.3-15/16 “Carta Forestale” P.T.C.P.
58	Ambiti di particolare interesse paesaggistico-ambientale	Derogabile	Vedi art. 19 del P.T.P.R. ed art. 14 del P.T.C.P.	--Tavola 3.2 P.R.G. Borgo Val di Taro -Tavola C.1.15 “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale” P.T.C.P.

4.1.4 Rapporti con il progetto

La Regione Emilia Romagna con la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.51 del 26 luglio 2011 in oggetto “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica” approva e recepisce i contenuti del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, in particolare in riguardo all’articolo 17 dello stesso volto all’individuazione di aree e siti non idonei alla installazione delle tipologie di impianti all’interno dei contesti Regionali e Provinciali. Come contenuto nel comma 17.1 : “[...] l’individuazione di aree e siti non idonei è operata dalle Regioni attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.”. Come inoltre previsto dall’Allegato 3 lettera d) delle Linee Guida Nazionali (DM 10 settembre 2010): “L’individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi preventivi, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali [...] che sono tenute a garantirle all’interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale nei casi previsti”. Inoltre: “l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”.

Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, le aree non idonee vengono identificate nel punto 2 della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.51 del 26 luglio 2011, includendo:

- Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R. e recepite dall’art. 20 del P.T.C.P.);
- Sistema forestale e boschivo (art. 10 del P.T.P.R. e recepite dall’art. 10 del P.T.C.P.) ferme restando le esclusioni dall’applicazione dei divieti contenute nello stesso articolo;
- Zone di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del P.T.P.R.);
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del P.T.P.R. e recepite dagli artt. 12 e 12 bis del P.T.C.P.);
- Crinali, individuati dal P.T.C.P. come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a. del P.T.P.R.;
- Calanchi (art. 20, comma 3, del P.T.P.R.);



- Complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, disciplinate dall’art. 21, comma 2, lettere a e b1, del P.T.P.R.;
- Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle prescrizioni in uso degli stessi, ai sensi dell’art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;
- Le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- Le aree individuate dalle cartografie dei P.T.C.P. come frane attive;
- Le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;
- Le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n.394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;

L’intervento di riferimento si pone esternamente alle aree non idonee per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da eolico riportate nella Deliberazione Regionale. Il P.T.C.P. della Provincia di Parma considera il sito di intervento come un sito idoneo per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti alternative, contrassegnato dall’apposito simbolo nella tavola C.4 “Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa” dello strumento pianificatorio. Il progetto interferisce esclusivamente con aree appartenenti al sistema forestale e boschivo riportate dalla tavola C.3 del P.T.C.P., non interessando però aree percorse dal fuoco negli ultimi 10 anni, a vincolo di rimboschimento o appartenenti ad habitat vegetazioni protetti. Come disposto dall’art.12 comma 1 del D.lgs. 387/2003: “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. La realizzazione dell’intervento con le relative opere annesse sono perciò conformi con quanto contenuto nel comma 7 dell’art.10 e del comma 2 dell’art.22 bis delle norme di attuazione del P.T.C.P., risultando perciò realizzabili anche in aree caratterizzate dal vincolo forestale o in aree a pericolosità geomorfologica moderata. Si sottolinea inoltre come all’interno delle “Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale” e “Zone di interesse storico-testimoniale”, l’intervento è realizzabile in quanto previsto dallo stesso strumento pianificatorio.

La maggior parte degli aerogeneratori ricade all’interno di aree agricole, come definito dallo strumento pianificatorio vigente del Comune di Borgo Val di Taro. Come disposto dal comma 7 dell’art. 12 del D.lgs. n.387 del 2003” Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2 comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici [...]”. Il D.lgs. n.387 del 2003 non preclude perciò la realizzazione degli impianti eolici in aree agricole. La realizzazione dell’impianto di progetto risulta perciò conforme con tutte gli strumenti e disposizioni normative, non entrando, neanche parzialmente, all’interno di aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

4.2 Ricognizione dei beni paesaggistici (art. 134 D.lgs. 42/2004)

Nella normativa italiana sono definiti “Beni Paesaggistici” gli immobili e le aree che costituiscono espressione e rappresentanza dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Vengono qualificati come beni paesaggistici gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, le aree tutelate per legge (parchi, riserve nazionali e regionali, territori costieri, ghiacciai) e gli immobili sottoposti a tutela dai piani paesaggistici stessi.

In particolare, la definizione di “Beni Paesaggistici” viene recepita dall’art. 134 “Beni Paesaggistici” del D.lgs. 42/2004. In essa i beni paesaggistici vengono definiti come:

1. Gli immobili e le aree contenuti nell’art. 136 dello stesso D.lgs.;
2. Le aree tutelate per legge contenute nell’art. 142 dello stesso D.lgs.;
3. Gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati dall’art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli artt. 143 e 156;

Fra i beni paesaggistici elencati negli artt. 136 vengono ricompresi:

- Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- Le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;



- I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- Le bellezze panoramiche ed i punti di vista o di belvedere;

L'articolo 142 “Aree tutelate per legge” individua specifiche perimetrazioni entro le quali qualsiasi intervento deve essere compatibile con le caratteristiche ambientali-territoriali dell'ambito e deve essere corredato da opportune prescrizioni d'uso volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri distintivi di tali aree. Fra di esse l'articolo ricomprende:

- I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto n.1775 dell'11 dicembre 1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- Le montagne per la parte eccedenti i 1200 m s.l.m. per la catena appenninica;
- I territori coperti da foreste e da boschi, o percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2 commi 2 e 6 del D.lgs. 18 maggio 2001 n.227;
- Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- Le zone di interesse archeologico;

4.2.1 Rapporti con il progetto

In riferimento agli interventi di progetto, in fase esecutiva tutte le piazzole di montaggio interessano aree vincolate come “Beni Paesaggistici”, tutelate dall'art. 142 del D.lgs. 42/2004 (Figura 4-2). Viste le interferenze degli interventi di progetto con Beni Paesaggistici definiti dall'art. 134 del D.lgs. 42/2004, si verifica l'obbligo di corredare il progetto definitivo con opportuna Relazione Paesaggistica, il cui processo di Autorizzazione Paesaggistica risulta autonomo rispetto tutti gli altri processi autorizzativi. Vengono ora descritte le interferenze degli interventi di progetto con aree vincolate come “Beni Paesaggistici” dall'art. 134 del D.lgs. 42/2004.




Figura 4-2 Ricognizione Beni Paesaggistici Area di intervento



4.2.1.1 Piazzole di montaggio

Le piazzole di montaggio sono aree piane da mantenere completamente sgombre, poste in prossimità degli aerogeneratori. Esse devono contenere sia l'area di scarico che l'area necessaria ad ospitare la gru e le attrezzature necessarie per l'assemblaggio degli aerogeneratori. In modo da garantire una riduzione della superficie occupata rispetto le dimensioni standard, il montaggio delle pale avverrà in modalità *just in time*. Tale modalità d'esecuzione prevede il montaggio delle pale immediatamente a seguito del conferimento, non prevedendo perciò l'area di stoccaggio delle pale all'interno della piazzola di montaggio. Per garantire le pendenze di progetto e mantenere il terreno privo di ostacoli, la realizzazione delle piazzole di montaggio necessita di interventi di scavo/riporto e, localmente ove necessario, operazioni di scotico superficiale ed abbattimenti delle specie vegetali presenti. Solamente gli abbattimenti in vicinanza delle aree di fondazione (necessarie per permettere le eventuali operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli aerogeneratori) e nelle aree interessate da nuova viabilità non verranno ripristinate. Per le rimanenti aree, a termine delle operazioni di montaggio, si garantirà il completo ripristino delle condizioni paesaggistiche preesistenti. Le superfici in esubero verranno ripristinate morfologicamente, stabilizzate e restituite agli usi originali, principalmente boschivi o pascolativi. Tali operazioni saranno condotte mantenendo 10 metri di distanza di sicurezza dalle fondazioni degli aerogeneratori, evitando interferenze fra queste ultime e l'apparato radicale delle specie arboree piantumate. Gli interventi necessari per la realizzazione delle piazzole di montaggio interessano quasi esclusivamente aree vincolate come “Beni Paesaggistici” tutelate dal punto g) dell'art. 142 del D.lgs.42/2004 “I territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.

In seguito nel presente capitolo verranno conteggiate le superfici boscate occupate (punto g art. 142 del D.lgs. 42/2004) temporaneamente e permanentemente per ogni singolo aerogeneratore. In particolare, le aree di abbattimento verranno perimetrare sulla base dell'ortofoto più recente, strettamente rappresentative dello stato di fatto dei luoghi interessati dagli interventi. Ai sensi del D.lgs. n. 227/2001 costituisce trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale esistente, al fine di utilizzare il terreno per destinazioni permanenti diverse da quelle forestali. Queste ultime verranno utilizzate per predisporre le operazioni di compensazione necessarie per limitare l'impatto ambientale e paesaggistico nel breve periodo e per annullarlo nel lungo termine.

4.2.1.1.1 Aerogeneratore BT01

Nello stato di fatto l'area di riferimento viene classificata come “Prati” e come “Boschi a prevalenza di faggi” nel Database di Uso del Suolo redatto dalla Regione Emilia-Romagna e come bosco a “Ceduo di Faggio” nella Carta d'Assessment prodotta dalla Comunalità di Pontolo.





Figura 4-3 *Abbattimenti per la realizzazione della piazzola di montaggio dell'aerogeneratore BT01*



Figura 4-4 *Stato di fatto sito di realizzazione dell'aerogeneratore BT01 (foto 1)*



Figura 4-5 Stato di fatto sito di realizzazione dell'aerogeneratore BT01 (foto 2)

La realizzazione della piazzola dell'aerogeneratore BT01 prevede l'occupazione permanente di 824 m² (Figura 4-3) di Aree tutelate per legge, disciplinate dal punto g) dell'art. 142 del D.lgs. 2004 “I territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.

Le alberature interessate non contengono elementi di pregio vegetazionale e non appartengono ad habitat naturali censiti nella reference list degli habitat e delle specie degli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).



Figura 4-6 Stato di fatto sito di realizzazione dell'aerogeneratore BT01 (foto 3)

4.2.1.1.2 Aerogeneratore BT02

La realizzazione della piazzola dell'aerogeneratore BT02 prevede l'occupazione permanente di 3209 m² di Aree tutelate per legge (Figura 4-7), disciplinate dal punto g) dell'art. 142 del D.lgs. 2004 “I territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.

Le aree boscate interessate dagli abbattimenti vengono classificate come “Ceduo di Faggio” e “Boschi a prevalenza di faggi” rispettivamente dalla Carta d'Assessment prodotta dalla Comunalità di Pontolo e dal database di uso del suolo redatto dalla Regione Emilia-Romagna.

Le alberature interessate non contengono elementi di pregio vegetazionale e non appartengono ad habitat naturali censiti nella reference list degli habitat e delle specie degli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).



Figura 4-7 Abbattimenti per la realizzazione della piazzola di montaggio dell'aerogeneratore BT02



Figura 4-8 Stato di fatto sito di realizzazione dell'aerogeneratore BT02 (foto 1)

4.2.1.1.3 Aerogeneratore BT03

La realizzazione della piazzola dell'aerogeneratore BT03 prevede l'occupazione permanente di soli 34 m² di Aree tutelate per legge (Figura 4-9), disciplinate dal punto g) dell'art. 142 del D.lgs. 2004 “I territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.




Figura 4-9 *Abbattimenti per la realizzazione della piazzola di montaggio dell'aerogeneratore BT03*

Il resto e maggior parte della superficie occupata viene classificata come “Praterie e brughiere di alta quota” nel Database di uso del suolo redatto dalla Regione Emilia-Romagna e come “Area non boscata” nella Carta d’Assestamento prodotta dalla Comunalità di Pontolo. Le aree boscate interessate dagli abbattimenti vengono classificate come “Ceduo di faggio in evoluzione naturale” e “Boschi a prevalenza di faggi” rispettivamente dalla Carta d’Assestamento prodotta dalla Comunalità di Pontolo e dal database di uso del suolo redatto dalla Regione Emilia-Romagna.

Le alberature interessate non contengono elementi di pregio vegetazionale e non appartengono ad habitat naturali censiti nella reference list degli habitat e delle specie degli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).



Figura 4-10 *Stato di fatto sito di realizzazione dell'aerogeneratore BT03 (foto 1)*



Figura 4-11 Stato di fatto sito di realizzazione dell'aerogeneratore BT03 (foto 2)

4.2.1.1.4 Aerogeneratore BT04

La realizzazione della piazzola dell'aerogeneratore BT04 prevede l'occupazione di 265 m² di Aree tutelate per legge (Figura 4-12), disciplinate dal punto g) dell'art. 142 del D.lgs. 2004 “I territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”. La restante parte di terreno occupato viene classificato come “Praterie e brughiere di alta quota” nel Database di uso del suolo redatto dalla Regione Emilia-Romagna e come “Area non boscata” nella Carta d'Assestamento prodotta dalla Comunalità di Pontolo.

Le aree boscate interessate dagli abbattimenti vengono classificate come “Ceduo di faggio in evoluzione naturale” e “Boschi a prevalenza di faggi” rispettivamente dalla Carta d'Assestamento prodotta dalla Comunalità di Pontolo e dal database di uso del suolo redatto dalla Regione Emilia-Romagna.




Figura 4-12 *Abbattimenti per la realizzazione della piazzola di montaggio dell'aerogeneratore BT04*

Le alberature interessate non contengono elementi di pregio vegetazionale e non appartengono ad habitat naturali censiti nella reference list degli habitat e delle specie degli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).



Figura 4-13 *Stato di fatto sito di realizzazione dell'aerogeneratore BT04 (foto 1)*



Figura 4-14 Stato di fatto sito di realizzazione dell'aerogeneratore BT04 (foto 2)

4.2.1.1.5 Aerogeneratore BT05

La realizzazione della piazzola dell'aerogeneratore BT05 prevede l'occupazione di soli 39 m² di Aree tutelate per legge (Figura 4-15), disciplinate dal punto g) dell'art. 142 del D.lgs. 2004 “I territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”. Il resto e maggior parte della superficie occupata viene classificata come “Praterie e brughiere di alta quota” nel Database di uso del suolo redatto dalla Regione Emilia-Romagna e come “Area non boscata” nella Carta d'Assestamento prodotta dalla Comunalità di Pontolo. Le aree boscate interessate dagli abbattimenti vengono classificate come “Ceduo di faggio in conversione” e “Boschi a prevalenza di faggi” rispettivamente dalla Carta d'Assestamento prodotta dalla Comunalità di Pontolo e dal database di uso del suolo redatto dalla Regione Emilia-Romagna.




Figura 4-15 Abbattimenti per la realizzazione della piazzola di montaggio dell'aerogeneratore BT05



Le alberature interessate non contengono elementi di pregio vegetazionale e non appartengono ad habitat naturali censiti nella reference list degli habitat e delle specie degli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).



Figura 4-16 Stato di fatto sito di realizzazione dell'aerogeneratore BT05 (foto 1)



Figura 4-17 Stato di fatto sito di realizzazione dell'aerogeneratore BT05 (foto 2)



4.2.1.1.6 Aerogeneratore BT06

La realizzazione della piazzola dell'aerogeneratore BT06 prevede l'occupazione di 2209 m² di Aree tutelate per legge (Figura 4-18), disciplinate dal punto g) dell'art. 142 del D.lgs. 2004 “I territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”. Le aree boscate interessate dagli abbattimenti vengono classificate come “Boschi a prevalenza di faggi” e “Ceduo di Faggio” rispettivamente dalla Carta d'Assestamento prodotta dalla Comunalità di Pontolo e dal database di uso del suolo redatto dalla Regione Emilia-Romagna. Le alberature interessate non contengono elementi di pregio vegetazionale e non appartengono ad habitat naturali censiti nella reference list degli habitat e delle specie degli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).

In vicinanza alla piazzola è presente un sentiero non riportato nella Cartografia Tecnica della Regione Emilia-Romagna, ma bensì presente nella cartografia catastale, il cui verrà utilizzato come viabilità di collegamento della piazzola. Per tale motivo gli abbattimenti dovranno essere valutati direttamente in fase esecutiva (e che perciò non saranno conteggiati nella presente valutazione), evidenziando la mancanza di rilievi di precisione del detto tracciato.




Figura 4-18 *Abbattimenti per la realizzazione della piazzola di montaggio dell'aerogeneratore BT06*

4.2.1.1.7 Aerogeneratore BT07

La realizzazione della piazzola dell'aerogeneratore BT07 prevede l'occupazione di 1712 m² di Aree tutelate per legge (Figura 4-19), disciplinate dal punto g) dell'art. 142 del D.lgs. 2004 “I territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”. Le aree boscate interessate dagli abbattimenti vengono classificate come “Boschi a prevalenza di faggi” e “Ceduo di Faggio” rispettivamente dalla Carta d'Assestamento prodotta dalla Comunalità di Pontolo e dal database di uso del suolo redatto dalla Regione Emilia-Romagna.

Le alberature interessate non contengono elementi di pregio vegetazionale e non appartengono ad habitat naturali censiti nella reference list degli habitat e delle specie degli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).

In corrispondenza della piazzola non è presente alcun sentiero (né in Cartografia Tecnica Regionale né in catastale) che permetta il collegamento con l'aerogeneratore di progetto. Pertanto, tale viabilità dovrà essere accuratamente realizzata secondo le caratteristiche dimensionali richieste dal fornitore



per consentire il trasporto delle componenti degli aerogeneratori, in relazione all’ingombro richiesto per il passaggio dei mezzi preposti.



Figura 4-19 *Abbattimenti per la realizzazione della piazzola di montaggio dell’aerogeneratore BT07*

4.2.1.2 Realizzazione area di cantiere

L’area di cantiere preposta per il deposito dei materiali di scavo e dei mezzi di lavoro sarà posizionata in prossimità dell’aerogeneratore BT01, in un’area parzialmente sgombra di dimensione 7240 m² classificata come “Vegetazione arbustiva ed arborea in evoluzione” ed “Area non boscata” rispettivamente nel database di uso del suolo redatto dalla Regione Emilia-Romagna e nella Carta d’Assestamento redatta dalla Comunalità di Pontolo.



Figura 4-20 *Area di cantiere*



L'area di intervento ricade all'interno delle “Zone di particolare interesse paesaggistico” normate dall'art. 19 del P.T.P.R. della Regione Emilia-Romagna e dall'art.14 del P.T.C.P. della Provincia di Parma. Il progetto e tutte le opere ad esso connesse sono previsti dal P.T.C.P. nella tavola C.4.2 “Carta del rischio ambientale e principali interventi di Difesa” e, secondo le disposizioni dell'art. 12 comma 1 del D.lgs, considerate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. L'area di cantiere è pertanto realizzabile all'interno di aree vincolate come “Zone di particolare interesse paesaggistico”. La realizzazione dell'area di cantiere prevede inoltre l'attuazione di operazioni di scotico superficiale e l'abbattimento di 200 m² di superficie boscata sottoposta a vincolo paesaggistico dal punto g) dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 (Figura 4-20). A termine delle attività si provvederà al ripristino totale dell'area. La superficie verrà ripristinata morfologicamente, stabilizzata e restituita agli usi originali, non prevedendo al suo interno cementificazioni o alcun tipo di opere permanenti.



Figura 4-21 Stato di fatto sito di realizzazione area di cantiere

4.2.1.3 Adeguamento viabilità esistente per le operazioni di trasporto

Gli interventi di adeguamento della viabilità sono stati localizzati sulla base delle osservazioni contenute nello Studio di Fattibilità trasporti redatto dalla società “La Molisana S.R.L.”, con sopralluogo effettuato il giorno 18 agosto 2021. Gli interventi di adeguamento sono così distinti:

- Allargamenti puntuali della carreggiata esistente;
- Rimozione temporanea di guard-rail per permettere il passaggio dei carrelli di trasporto (con successiva segnalazione, adeguamento e rifacimento);
- Rimozione temporanea di segnaletica verticale a bordo carreggiata;
- Interventi di riprofilatura o allargamento della carreggiata in modo da estendere le dimensioni delle corsie ed i raggi di curvatura, laddove occorra con impiego delle banchine stradali. I raggi di curvatura dovranno rispettare le disposizioni previste dal fornitore degli aerogeneratori in base ai mezzi di trasporto utilizzati ed alle dimensioni delle componenti degli aerogeneratori;
- Interventi di potatura o di taglio della vegetazione a bordo strada;



Gli interventi di maggiore rilevanza paesaggistica si verificano dall’osservazione OB55, in avvicinamento alla zona di crinale (Figura 4-22). Antecedentemente a tale osservazione si verificano esclusivamente interventi di allargamento della carreggiata non interessanti specie vegetali (se non puntuali operazioni di potatura o rimozione della vegetazione sporgente sulla careggiata), rimozione di segnaletica/guardrail e riprofilatura ed allargamento con impiego delle banchine presenti.




Figura 4-22 Percorso di trasporto dall’osservazione OB55

Nel percorso individuato dall’osservazione OB55, tutti gli interventi di abbattimento e di rimozione della vegetazione sporgente si ritengono necessari per garantire le caratteristiche dimensionali e strutturali per il passaggio dei mezzi di trasporto eccezionali per il trasporto di pale e tronchi di torre. Tutti gli interventi di potatura o di taglio della vegetazione sporgente saranno condotti avendo cura di mantenere intatte le parti basali dei rami al fine di favorire la naturale ripresa delle specie vegetali impattate. Come si osserva da Figura 4-22, il percorso di trasporto individuato si posiziona all’interno delle “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” disciplinate dall’art. 19 del P.T.P.R. e dall’art. 14 del P.T.C.P. Come disposto dall’art. 14 del P.T.C.P. nelle “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” sono realizzabili nuove linee di comunicazione viaria, qualora siano previste dal P.T.C.P. o da un Piano Provinciale conforme, previa sottoposizione a valutazione di impatto ambientale. Il progetto e tutte le opere ad esso connesse sono previsti dal P.T.C.P. nella tavola C.4.2 “Carta del rischio ambientale e principali interventi di Difesa” e, secondo le disposizioni dell’art. 12 comma 1 del D.lgs, considerate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. Analogamente, come disposto dall’art. 9 delle Norme tecniche d’attuazione del P.T.P.R., nelle aree interne al “Sistema dei crinali e sistema collinare” possono essere realizzate nuove linee di comunicazione viaria, previa previsione in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o intraregionali, mantenendo la predisposizione a Valutazione di Impatto Ambientale. Per questo ambito valgono le stesse conclusioni fatte per le “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”. Tutti gli interventi di abbattimento individuati interessano specie arboree appartenenti a boschi e foreste tutelati dal punto g) art. 142 del D.lgs. 42/2004 “I territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”. In particolare, nello Studio di Fattibilità Trasporti gli interventi di abbattimento locali sono previsti per le osservazioni



numero: 56, 59, 131, 133, 144, 149, 150, 153, 154, 159, 160, 168, 186 e 189. La totalità delle osservazioni, eccetto 186 e 189, prevedono l'abbattimento di specie isolate. Queste due, considerate le più impattanti, si posizionano in vicinanza degli aerogeneratori BT02 e BT03 e prevedono l'abbattimento di una decina di alberi (Figura 4-23 e Figura 4-24) rientranti fra “Boschi a prevalenza di faggi” e “Ceduo di faggio” rispettivamente nel Database di uso del suolo redatto dalla Regione Emilia-Romagna e nella Carta d'Assestamento prodotta dalla Comunalità di Pontolo. Le alberature interessate non contengono elementi di pregio vegetazionale e non appartengono ad habitat naturali censiti nella reference list degli habitat e delle specie degli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).

Tutte le eventuali operazioni di abbattimento si ritengono comunque non permanenti, al termine delle operazioni di trasporto si procederà con le opportune operazioni di ripristino ambientale con lo scopo di innescare i processi naturali tali da raggiungere nel minor tempo possibile gli stati evolutivi naturali, la composizione e la struttura delle fitocenosi originarie.




Figura 4-23 Osservazione 186 da Studio di Fattibilità Trasporti




Figura 4-24 Osservazione 189 da Studio di Fattibilità Trasporti

In corrispondenza dell’abitato di Case Vighini si prevede la realizzazione di un tornante dimensionato in modo da garantire il raggio di curvatura necessario ai mezzi di trasporto delle pale e dei tronchi di torre (Osservazione OB54 nello Studio di Fattibilità Trasporti).

Tale intervento si discosta dalle disposizioni contenute nello studio di fattibilità trasporti, il quale aveva previsto un allargamento di 10 m verso il Rio delle Bratte e di 30 m lungo la viabilità preesistente. Viste le pendenze elevate dell’area di riferimento, tale soluzione progettuale sarebbe risultata difficilmente percorribile dai mezzi di trasporto eccezionali. L’allungamento della curva consentirà congiuntamente la riduzione delle pendenze, garantendo contemporaneamente lo spazio di manovra necessario per l’agevole percorrenza della curva. L’intervento ricade completamente all’interno di un’area definita dal P.T.P.R. della Regione Emilia Romagna come “Zone di particolare interesse paesaggistico” e comporterà l’occupazione di 1062 m² di Aree tutelate per legge (Figura 4-25), disciplinate dal punto g) dell’art. 142 del D.lgs. 2004 “I territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”. L’opera finita rientra inoltre all’interno della fascia di rispetto di 150 m relativa al Rio delle Bratte, rientrante fra i corsi d’acqua pubblici agli elenchi del RD 11 dicembre 1933, n. 1775. A seguito delle operazioni di trasporto l’opera non verrà smantellata, rappresenteranno un intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità preesistente, facilitando il raggiungimento dell’area da parte dei fruitori del parco e degli addetti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere (civili ed aerogeneratori).



Figura 4-25 Vincoli paesaggistici tornante Case Vighini (in rosso gli abbattimenti)






Figura 4-26 Interventi di adeguamento e costruzione nuova viabilità

Gli altri interventi di adeguamento della viabilità lungo il percorso di conferimento riguardano tratti della sentieristica presente in corrispondenza della zona di crinale (Figura 4-26), per una totalità di 550 m di sentieristica sistemata ed adeguata. Tali interventi si ritengono necessari per garantire le caratteristiche dimensionali e strutturali per permettere il passaggio dei mezzi di trasporto e di cantiere durante tutte le operazioni di lavoro. La sentieristica adeguata rimarrà tale a termine delle operazioni di lavoro e sarà necessaria per permettere il rapido raggiungimento degli aerogeneratori da parte di mezzi ed addetti preposti alle operazioni di manutenzione (programmata ed ordinaria) degli aerogeneratori. La manutenzione ordinaria ricomprende tutte le attività necessarie per garantire una vita di impianto di 25/30 anni, riguardanti operazioni di controllo e di intervento su tutte le unità che fanno parte dell'impianto eolico. Le operazioni di manutenzione della viabilità adeguata, attuate per garantire la percorribilità e la sicurezza stradale in tutti i periodi dell'anno, saranno effettuate da aziende e manodopera locale. Fra di esse le operazioni previste sono:

- Sgombero neve;
- Manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e di tutte le sue pertinenze;
- Eventuali lavori di consolidamento

Inoltre, per favorire l'inserimento paesaggistico degli interventi si eviteranno in alcun modo tratti cementanti o asfaltati, a favore di quelli sterrati. Le operazioni di adeguamento della sentieristica permetteranno, a lavorazioni concluse, la creazione e completa valorizzazione di nuovi percorsi pedonali e panoramici facilmente percorribili e fruibili dall'intera comunità, favorendo la frequentazione del parco ad interventi conclusi.



Figura 4-27 Sentiero in corrispondenza di BT05

Tutti gli interventi di adeguamento rientrano all'interno di aree vincolate come “Zone di Particolare Interesse Paesaggistico” normate dall'art. 19 del P.T.P.R. della Regione Emilia-Romagna e dall'art.14 del P.T.C.P. della Provincia di Parma. Come disposto dall'art. 14 del P.T.C.P. nelle “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” sono realizzabili nuove linee di comunicazione viaria, qualora siano previste dal P.T.C.P. o da un Piano Provinciale conforme, previa sottoposizione



a valutazione di impatto ambientale. Il progetto e tutte le opere ad esso connesse sono previsti dal P.T.C.P. nella tavola C.4.2 “Carta del rischio ambientale e principali interventi di Difesa” e, secondo le disposizioni dell’art. 12 comma 1 del D.lgs, considerate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. Gli interventi di adeguamento potrebbero inoltre interessare (da valutare in sito sulla base delle dimensioni puntuali della viabilità preesistente) l’occupazione di aree boscate tutelate dal punto g) dell’art. 142 del D.lgs. 42/04. L’intervento di adeguamento in vicinanza all’aerogeneratore BT05 (Figura 4-26) interessa aree boscate classificate come “Boschi a prevalenza di faggi” e “Ceduo di faggio in evoluzione naturale”, rispettivamente nel Database di uso del suolo della Regione Emilia-Romagna e nella Carta d’Assestamento prodotta dalla Comunalità di Pontolo. Le alberature interessate non contengono elementi di pregio vegetazionale e non appartengono ad habitat naturali censiti nella reference list degli habitat e delle specie degli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat). Analogamente per gli interventi di adeguamento in prossimità degli aerogeneratori BT06 e BT07, le alberature interessate non contengono elementi di pregio vegetazionale e non appartengono ad habitat naturali censiti nella reference list degli habitat e delle specie degli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).

4.2.1.4 Costruzione di nuova viabilità per le operazioni di trasporto

Gli interventi di costruzione di nuova viabilità si ritengono necessari per permettere il conferimento delle pale e delle varie componenti degli aerogeneratori. Gli interventi di nuova costruzione saranno effettuati localmente, esclusivamente qualora la viabilità presente non sia idonea o comunque non garantisca la sicurezza stradale adeguata al passaggio dei mezzi di trasporto speciali. I maggiori interventi verranno realizzati nella zona di crinale, mentre al di fuori di essa si prevede esclusivamente la realizzazione di un *by-pass* temporaneo che permetterà l’aggiramento dell’abitato di Grifola. Il terreno in cui verrà costruito il *by-pass* non presenta alcun tipo di vincolo paesaggistico (Figura 4-28).




Figura 4-28 By-pass nei pressi di Grifola

Nella zona di crinale si prevede la realizzazione di circa 1.8 km di nuova viabilità. Essa sarà costruita sulla base delle disposizioni dimensionali e strutturali richieste dal fornitore degli aerogeneratori, garantendo sempre almeno 4.5 m di larghezza.

La nuova viabilità sarà sempre mantenuta in buono stato di conservazione tramite periodiche operazioni di manutenzione. Esse verranno attuate da aziende e manodopera locale che garantiranno rapidità e tempestività di intervento. Fra di esse le operazioni previste sono:

- Sgombero neve;
- Manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e di tutte le sue pertinenze;
- Eventuali lavori di consolidamento



Analogamente agli interventi di adeguamento, in modo da garantire un miglior inserimento paesaggistico si cercherà di evitare la cementazione e l’asfaltatura, a favore dei tratti sterrati.

In corrispondenza dell’area di crinale, l’insieme della viabilità (adeguata e nuova) garantirà la creazione di un nuovo itinerario panoramico che permetterà il collegamento di tutte le piazzole, e che risulterà facilmente percorribile da sportivi, turisti e scolaresche aumentando la frequentazione antropica dell’area del parco. Tale percorso risulterà totalmente inserito nel contesto naturalistico, ma comunque rispettoso del contesto ambientale e storico in cui l’opera si pone, permettendo la massima valorizzazione (al contrario dello stato di fatto) dei punti panoramici presenti.

In particolare, si prevedono 2 interventi di realizzazione di nuova viabilità (Figura 4-26):

1. Due tratti distinti fra BT02 e BT03 per permettere il collegamento alle piazzole dei due aerogeneratori (102 m) ed il collegamento alla viabilità adeguata (265 m);
2. Terzo tratto (873 m) per permettere il raggiungimento di BT06 e BT07;

Tutti gli interventi di adeguamento rientrano all’interno di aree vincolate come “Zone di Particolare Interesse Paesaggistico” normate dall’art. 19 del P.T.P.R. della Regione Emilia-Romagna e dall’art.14 del P.T.C.P. della Provincia di Parma. Come disposto dall’art. 14 del P.T.C.P. nelle “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” sono realizzabili nuove linee di comunicazione viaria, qualora siano previste dal P.T.C.P. o da un Piano Provinciale conforme, previa sottoposizione a valutazione di impatto ambientale. Il progetto e tutte le opere ad esso connesse sono previsti dal P.T.C.P. nella tavola C.4.2 “Carta del rischio ambientale e principali interventi di Difesa” e, secondo le disposizioni dell’art. 12 comma 1 del D.lgs, considerate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

5 Calcolo delle superfici di abbattimento

Come descritto precedentemente, il calcolo delle superfici di abbattimento si è proceduto alla sovrapposizione tra le opere di progetto e la cartografia della vegetazione sovrapposta all’ortofoto del sito, che ben rappresenta la situazione boschiva dello stato di fatto. Nella successiva tabella si riportano le superfici di abbattimento differenziate per aerogeneratore, cantiere e viabilità e con la definizione delle categorie forestali secondo quanto stabilito nelle planimetrie di assestamento delle Comunalie di Pontolo e Valdena.

ORTOFOTO						
Abbattimenti delle superfici a bosco						
Strade				Aerogeneratori		
n° area	Superficie (mq)	zona	Categorie forestali	n° aerogeneratore	Superficie (mq)	Categorie forestali
1	485	area di cantiere	ceduo castagno	BT01	824	ceduo faggio
2	1062	tornante C. Vighini	ceduo castagno	BT02	3209	ceduo faggio
3	43	viabilità	ceduo faggio	BT03	34	ceduo faggio in ev. naturale
4	347	viabilità	ceduo faggio in ev. naturale	BT04	265	ceduo faggio in ev. naturale
5	350	viabilità	ceduo faggio in ev. naturale	BT05	39	ceduo faggio in conversione
6	44	viabilità	ceduo faggio in ev. naturale	BT06	2209	ceduo faggio
7	187	viabilità	ceduo faggio in ev. naturale	BT07	1712	ceduo faggio
8	332	viabilità	ceduo faggio		8292	
9	351	viabilità	ceduo faggio			
8	268	viabilità	ceduo faggio			
9	1849	viabilità	ceduo faggio			
	5318					
Superficie complessiva di abbattimento: 13.610 mq						

Tabella 5-1 Superficie di abbattimento complessiva

Come si evince dalla tabella, la superficie complessiva di bosco abbattuto permanentemente alla fine del cantiere è pari a 13610 m².

Utilizzando le planimetrie di assestamento delle Comunalie di Valdena e di Pontolo, sulle quali “incide” il progetto del campo eolico, è stata eseguita la seguente ripartizione fra i boschi che saranno abbattuti:



CATEGORIE FORESTALI				
boschi cedui a regime		Ceduo di faggio	10797	90.70%
		Ceduo di castagno	1547	
Fustaie		ceduo di faggio in conversione	39	9.30%
		ceduo di faggio in evoluzione naturale	1227	
			13610	

Tale ripartizione è funzionale al calcolo del rapporto di compensazione di cui alla Tabella 1 dell'allegato A che sarà illustrato nel seguito.



6 Conclusione

Su incarico conferito da “Borgotaro Wind S.r.l.” in merito alla realizzazione del parco eolico “Monte Croce di Ferro” situato in località Borgo Val di Taro costituito da 7 aerogeneratori tripala aventi potenza nominale massima di 6.1 MW, diametro massimo del rotore di 158 m ed altezza complessiva fuori terra di 200 m, è stata predisposta un’apposita Relazione Paesaggistica in conformità della normativa vigente con lo scopo di individuare le possibili interferenze del progetto con i Beni Paesaggistici presenti, disciplinati negli artt. 136 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” e 142 “Aree tutelate per legge” del D.lgs. 42/2004. Dall’osservazione della vincolistica presente si riscontra come le opere di progetto interessano aree vincolate dal punto g) dell’art. 142 del D.lgs. 2004 “I territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227” per una superficie di 13610 m². Da tali circostanze discende l’obbligo al proponente di corredare il progetto definitivo con apposita Relazione Paesaggistica, al fine della formulazione di istanza di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 comma 3 del Codice.

In anticipazione delle risultanze contenute nelle relazioni AE-2.1, AE-2.2, AE-2.3 e AE-2.4 allegate al presente studio, in applicazione delle disposizioni della DGR n. 549/2012 “Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 227/2001 e dell’art. 34 della L.R. 22 dicembre 2011 n. 21” verranno predisposte misure di compensazioni in rapporto 4:1 rispetto la superficie totale di occupazione per una superficie complessiva di 54440 m², corrispondente ad un valore complessivo della compensazione di 57488.64 €. La società si rende disponibile a raddoppiare questa previsione della DGR n. 549/2012 portando, quindi, il rapporto tra nuova superficie boscata e superficie abbattuta a 8:1.

Tali misure di compensazione permetteranno pertanto di mitigare l’impatto paesaggistico ed ambientale nel breve periodo e di annullarlo completamente nel lungo.